

AVVERTENZE IMPORTANTISSIME

(Alle Autorità provinciali e alla stampa).

1. — Nulla è innovato alle precedenti disposizioni in base alle quali le Compagnie possono servirsi dell'opera di proprie rappresentanti autorizzati sia per la consegna del biglietto, sia per l'avviamento ai porti nazionali dei passeggeri diretti agli Stati Uniti; *dopochè gli Ispettori d'emigrazione avranno consegnate le liste dei proposti per l'imbarco.*

Questo incarico potrà essere assolto, a spese delle Compagnie vettrici, anche dagli Uffici, Segretariati e Patronati di emigrazione a ciò debitamente autorizzati dal Commissariato.

2. — Tanto i rappresentanti vettori quanto gli Uffici predetti, non potranno sollecitare, nè percepire, somma alcuna dagli emigranti. Nessuna somma dev'essere pagata dagli emigranti a *chicchezza* per prestazioni di qualsiasi genere, sia per ottenere documenti, sia per essere ammessi all'imbarco, sia per tentare di avere favori, o preferenze, *L'assegnazione dei posti è fatta unicamente dagli Ispettori dell'emigrazione, in base al diritto di ogni richiedente.* I rappresentanti ricevono la « provvigione » che ad essi spetta dalla Compagnia di navigazione e null'altro possono chiedere o ricevere. Si raccomanda alle Compagnie di contenere questa provvigione in limiti modesti per eliminare una buona volta la sensazione che sia lecito conseguire eccessivi e facili guadagni a spese degli emigranti.

3. — *Fra gli Ispettori e gli emigranti non sono necessari, nè sono ammessi, intermediari di verun genere.*

4. — Consta che alcuni rappresentanti o dipendenti di Compagnie vettrici tentano fin d'ora, per diminuire l'efficienza delle misure disposte dal Commissariato generale, di far accreditare la voce che gli emigranti sono esposti, in conseguenza di tali misure, a domande di danaro ed a tentativi di bagarinaggio. Si avverte che sono state impartite le necessarie istruzioni per identificare i responsabili di queste affermazioni che sono calunniose, affinchè si proceda contro di essi a sensi del Codice Penale. Del pari è stato disposto che si reprimano, col massimo rigore, i tentativi di bagarinaggio, le truffe, i lavori eccessivi, i compensi non autorizzati, eccetera.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

DIFFIDA AGLI EMIGRANTI

Da gente interessata viene largamente diffusa la voce che gli emigranti che hanno interesse di recarsi negli Stati Uniti del Nord America potranno effettuare ciò facilmente, recandosi in Argentina e più specialmente a *Cuba*, nel *Messico* o nel *Canada*, perchè dagli Stati predetti è possibile ed agevole il passaggio negli Stati Uniti.

Tale notizia è *falsa* e contro di essa debbono mettersi in guardia gli emigranti. *Per disposizione della legge americana* gli stranieri che si trovino negli Stati sopra ricordati sono ammessi negli Stati Uniti *solo quando possono dimostrare che, immediatamente prima della loro partenza per gli Stati Uniti, hanno risieduto nello Stato dal quale provengono, per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni.*

Coloro che non si trovano in tali condizioni e che tentano di introdursi clandestinamente negli Stati Uniti, difficilmente vi riescono, poichè data la sorveglianza esercitata alle frontiere dalla polizia, vengono arrestati previo sequestro del danaro o internati nelle carceri, dove restano a languire (spesso per parecchi mesi, come purtroppo è recentemente accaduto a molti sconsigliati) fino a che non giunge l'ordine del Governo Centrale per la loro deportazione nei paesi di provenienza.

Debbono pertanto denunziarsi ai RR. Ispettori dell'emigrazione od alle Autorità di P. S. coloro che consigliano gli emigranti ad espatriare in Argentina, nel *Messico*, a *Cuba* od altri paesi, dove non hanno lavoro assicurato, con la promessa che di là potranno facilmente passare negli Stati Uniti, perchè costoro, per avidità di guadagni o per altre ragioni, li espongono a gravi disagi ed alla perdita inutile di tempo e di danaro.

BIBLIOGRAFIA

DIRITTO

K. STRUPP. — *Grundzüge des positiven Völkerrechts.* — Bonn, L. Röhrscheid, 1922.

In questo volume, col quale l'editore Röhrscheid ha iniziato, sotto il titolo *Der Staatsbürger*, una interessante collezione di manuali di cultura generale nel campo del diritto pubblico — lo Strupp ha raccolto il corso di diritto internazionale da lui tenuto nell'Università di Francoforte. Il manuale è diviso in tre libri. Il primo libro è dedicato ad una introduzione sul carattere e lo sviluppo del diritto internazionale. Il libro secondo ha per oggetto l'esposizione sistematica del diritto internazionale di pace ed il libro terzo è dedicato al diritto internazionale di guerra. L'A., in conformità agli scopi del suo lavoro, si è costantemente attenuto ad un'esposizione elementare dei principi di diritto internazionale, astenendosi deliberatamente da ogni insistenza critica o polemica sulle questioni che nella dottrina sono controverse. Il manuale, di cui è uscita la seconda edizione, ha notevoli pregi, specialmente per la chiarezza dell'esposizione e l'ordine sistematico col quale l'ampia materia è svolta in modo da dare una conoscenza elementare ma completa dei principi del diritto internazionale.

F. GIESE. — *Grundriss des Reichsstaatsrechts.* — Bonn, L. Röhrscheid, 1922.

La rivoluzione del novembre 1918, abbattendo l'organizzazione costituzionale che il Reich germanico aveva ricevuta dalle costituzioni del 1871, introdusse in Germania i principi democratici repubblicani, sui quali l'assemblea nazionale costituente di Weimar costruì la nuova costituzione dell'11 agosto 1919. Tale rivolgimento costituzionale ha dato luogo in Germania ad una ricca letteratura giuridica, diretta a commentare e ad esporre sistematicamente il nuovo ordinamento. Fra le pubblicazioni recenti su tale materia, merita di essere segnalato questo conciso manuale del Giese, professore di diritto pubblico all'Università di Francoforte.

L'A. dopo aver messo in rilievo i caratteri della trasformazione costituzionale della Germania e richiamati i precedenti storici della rivoluzione, espone, con metodo corretto e con criterio sistematico, i principi dell'ordinamento costituzionale del Reich.

Per la sobrietà, la chiarezza e l'ordine dell'esposizione il manuale del Giese, che fa parte della collezione *Der Staatsbürger* e di cui si è già pubblicata la seconda edizione, è consigliabile a chiunque voglia avere un quadro concettoso del nuovo ordinamento costituzionale germanico.

H. WANDERSLEB. — *Der Präsident in den Vereinigten Staaten von Nord America, in Frankreich und Deutschen Reich.* — Berlin, Vereinigung Wissenschaftliche Verleger, 1922.

La nuova costituzione repubblicana germanica ha dato al *Reichspräsident* il carattere di un organo, che sia per il modo di nomina sia per la sfera di attribuzioni costituzionali sotto certi aspetti è modellato sul tipo del presidente degli Stati Uniti d'America e sotto altri su quello del presidente della repubblica parlamentare francese. In questa monografia l'A. con un' esatta conoscenza dei concetti generali di diritto pubblico, esamina accuratamente la figura del Presidente nella costituzione nordamericana, francese e germanica, analizzando, con procedimento comparativo, il modo di nomina, la condizione giuridica e le competenze costituzionali del capo dello Stato nei tre tipi di ordinamenti repubblicani. Il lavoro del Wandersleb, per i criteri con quali è condotto, è un notevole saggio di diritto costituzionale comparato.

EMIGRAZIONE

SULPIZI FRANCESCO. — *Il problema dell'emigrazione dopo la rivoluzione fascista.* — Società Editrice Dante Alighieri di Albrighi, Segati e C. 1923.

Scopo del libro — come dichiara l'autore — non è « quello di volgarizzare un tema tanto interessante quanto poco conosciuto, o di criticare l'opera dell'*ancien régime*. Oggi non c'è, e non deve esserci, posto che per i « ricostruttori » tanto del pensiero che del braccio. Perciò lo scopo è quello di additare le vie che si dovrebbero seguire « per riaprire le porte del Mondo grande e ricco ai nostri bravi lavoratori ».

Secondo lo scrittore, dovrebbe iniziarsi immediatamente un programma concreto di azione. Dopo avere riassunto i precedenti della emigrazione italiana, dopo avere considerato le ragioni del suo attuale ristagno ed esaminata la nostra legislazione dell'ante guerra e del dopo guerra, egli precisa in quindici principi informativi quella che chiama « la nuova politica dell'emigrazione », intesa al miglioramento della tutela dell'emigrante ed al collocamento delle nostre eccedenze demografiche all'estero.

LAVORO

VAGNETTI LEONIDA. — *Questioni operaie alla Conferenza Internazionale del lavoro di Ginevra, 25 ottobre-19 novembre 1921.* — Roma, Centenari 1922.

In questo volume sono svolte alcune lezioni del Corso speciale di Emigrazione tenuto dall'A. nella primavera del 1922 alla *Scuola di cultura sociale* di Roma. Dopo un accenno alla storia della protezione internazionale operaia dai precursori, Owen e Daniele Le Grand, alla storia delle prime iniziative ufficiali, l'A. descrive l'organizzazione internazionale del lavoro costituita dal Trattato di Versailles e ricorda l'opera svolta dalla Conferenza internazionale del lavoro di Washington. Nel parlare della terza Conferenza internazionale del lavoro di Ginevra del 1921, che occupa la maggiore parte del volume, l'A. ha esposto chiaramente il programma della Conferenza, le discussioni che hanno avuto luogo e le decisioni adottate.

TREMELLONI R. — *Scioperi e scioperanti in Italia*. « *Problemi italiani* », fasc. 8 - 1923.

È uno studio molto accurato, in cui, sulla base delle scarse statistiche ufficiali l'A. ha disegnato un quadro sintetico degli scioperi industriali ed agricoli, avvenuti in Italia dal 1879 ai nostri giorni, mettendo in intelligente rilievo la distribuzione regionale degli scioperi stessi, la cui frequenza ed estensione si presentano costantemente in rapporto diretto colla densità dell'industria, e perciò più numerosi e importanti nell'Italia settentrionale, minori in quella centrale e specie meridionale.

Particolarmente considerate sono inoltre le caratteristiche dei conflitti nelle diverse industrie e ben riuscite le rappresentazioni grafiche del fenomeno nel tempo e nello spazio.

L'A. ha condotto il suo lavoro con rigore di metodo, e ha recato un intelligente contributo allo studio di una delle materie più interessanti e meno trattate nella elaborazione scientifica dei fatti economici contemporanei

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1066, che stabilisce le modalità per la riscossione all'estero di alcune tasse devolute al fondo per l'emigrazione. (*Gazzetta Ufficiale*, 25 maggio 1923, n. 122).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 35 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Ritenuta la necessità di determinare in quale valuta devono essere pagate all'estero le tasse previste dall'articolo su menzionato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le tasse di cui all'art. 35 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, se dovuto all'estero, saranno corrisposte alla pari nella valuta locale corrente nei vari paesi.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale 31 maggio 1923, col quale viene aperto un concorso a premi per una Storia della guerra d'Italia.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919 n. 2205 ;

Considerata l'opportunità di bandire un concorso per una *Storia della guerra d'Italia*, destinata a far conoscere agli italiani residenti all'estero e specialmente ai figli degli italiani che abbiano combattuto in Europa sotto bandiera alleata su altre fronti, in modo chiaro e completo la parte che spetta all'Italia nella guerra europea ed i sacrifici che il nostro Paese ha sostenuto in dipendenza del grande conflitto ;

Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione ;

DECRETA :

Art. 1. — È aperto un concorso per una *Storia della guerra d'Italia*, allo scopo di far acquistare alle nostre collettività all'estero una completa conoscenza della parte che spetta all'Italia nella guerra europea e dei sacrifici che il nostro Paese ha sostenuto in dipendenza del grande conflitto.

La narrazione, esponendo gli avvenimenti di guerra, politici ed economici rigorosamente esatti, obbiettivi e documentati, dovrà avere forma piana, dilettevole e tale da essere agevolmente letta ed intesa da persone anche di limitata cultura e di scarsa preparazione. Dovrà essere curata la proporzione delle parti in modo che l'insieme risulti armonico ; sarà particolarmente apprezzata la collaborazione degli autori per quanto riguarda la indicazione di carte geografiche e di illustrazioni che dovranno completare e abbellire il volume.

Art. 2. — Coloro che intendono partecipare al predetto concorso dovranno far pervenire al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma (Via Boncompagni 30) il lavoro da essi redatto entro il 31 dicembre 1923.

I lavori dovranno essere presentati in tre copie scritte a macchina. Non si ricevono manoscritti, nè quei lavori presentati ad altri concorsi o che siano stati già divulgati in tutto o in parte per la stampa o in altro modo qualsiasi.

Il lavoro potrà essere fatto in collaborazione fra due o più autori.

I lavori dovranno essere consegnati od inviati al Commissariato predetto, in piego suggellato, controdistinti da un motto che dovrà essere ripetuto sopra una scheda suggellata, contenente nell'interno il nome e cognome dell'autore.

Art. 3. — Ai vincitori del concorso saranno assegnati i seguenti premi :

a) all'autore del lavoro che sarà prescelto, la somma di lire diecimila, con facoltà alla Commissione giudicatrice di proporre

l'aumento fino a lire quindicimila ove ritenga che il lavoro presenti pregio eccezionale.

b) ai concorrenti che abbiano presentato gli altri due migliori lavori, la Commissione predetta, qualora li ritenga meritevoli di premi potrà proporre per ciascuno di essi una ricompensa in misura da non oltrepassare, nel complesso, la somma di lire quindicimila.

Il lavoro prescelto diverrà proprietà letteraria esclusiva del Commissariato generale dell'emigrazione, a ogni effetto di legge. Il Commissariato stesso avrà diritto di farne eseguire la traduzione in lingue estere e di porlo in vendita in qualsiasi paese.

Dei lavori che non abbiano riportato nemmeno l'approvazione si bruceranno le schede; essi verranno restituiti all'autore che ne faccia richiesta.

Art. 4. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Commissario generale dell'emigrazione, il quale ne sarà il presidente, e potrà anche designare un funzionario del Commissariato generale dell'emigrazione per le funzioni di segretario.

Art. 5. — Le spese derivanti dal presente concorso verranno imputate al Cap. 13 del Bilancio passivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 maggio 1923

MUSSOLINI

Bando di Concorso per una Storia della guerra d'Italia destinata agli italiani all'estero.

Per disposizione del Ministro degli affari esteri è aperto, a cura del Commissariato generale dell'emigrazione, un concorso per una *Storia della Guerra d'Italia*, allo scopo di far acquistare alle nostre collettività dell'estero una completa conoscenza della parte che spetta all'Italia nella guerra europea e dei sacrifici che il nostro Paese ha sostenuto in dipendenza del grande conflitto.

La narrazione, esponendo gli avvenimenti di guerra, politici ed economici rigorosamente esatti, obbiettivi e documentati, dovrà avere forma piana, dilettevole e tale da essere agevolmente letta ed intesa da persone anche di limitata coltura e di scarsa preparazione. Dovrà essere curata la proporzione delle parti in modo che l'insieme risulti armonico; sarà particolarmente apprezzata la collaborazione degli autori per quanto riguarda la inserzione di carte geografiche e di illustrazioni che dovranno completare e abbellire il volume.

Coloro che intendono partecipare al predetto concorso dovranno far pervenire al *Commissariato generale dell'emigrazione in Roma* (Via Boncompagni 30) il lavoro da essi redatto entro il 31 dicembre 1923.

I lavori dovranno essere presentati in tre copie scritte a macchina. Non si ricevono manoscritti, nè lavori presentati ad altri concorsi, o che siano

stati già divulgati in tutto od in parte per la stampa, o in altro modo qualsiasi.

Il lavoro potrà essere fatto in collaborazione fra due o più autori.

I manoscritti dovranno essere consegnati od inviati al Commissariato predetto, in piego suggellato, controdistinti da un motto che dovrà essere ripetuto sopra una scheda suggellata, contenente nell'interno il nome ed il cognome dell'autore.

Ai vincitori del concorso saranno assegnati i seguenti premi :

a) all'autore del lavoro che sarà prescelto, la somma di lire *diecimila*, con facoltà alla Commissione giudicatrice di proporle l'aumento fino a lire *quindicimila*, ove ritenga che il lavoro presenti pregio eccezionale.

b) ai concorrenti che abbiano presentato gli altri due migliori lavori, una ricompensa in misura da non oltrepassare, nel complesso, la somma di lire *cinquemila*, qualora la Commissione li ritenga meritevoli di premio.

Il lavoro prescelto diverrà proprietà letteraria esclusiva del Commissariato generale dell'emigrazione, ad ogni effetto di legge. Il Commissariato stesso avrà diritto di farne eseguire la traduzione in lingue estere e di porlo in vendita in qualsiasi paese.

All'autore del lavoro prescelto potranno venire attribuiti anche dei premi complementari, oltre quello citato alla lettera a).

Roma, 31 maggio 1923.

Circolare del Ministro degli affari esteri e Regio decreto 19 aprile 1923, n. 932, relativo al voto professionale degli insegnanti governativi delle scuole italiane all'estero (*Gazzetta Ufficiale*, 1 maggio 1923, n. 107).

*Ai Regi Agenti diplomatici
e consolari.*

Roma, 7 maggio 1923.

Reco a conoscenza delle SS. LL. l'unito D. L. che istituisce l'obbligo del giuramento professionale per tutti gli insegnanti, elementari e medi, delle Regie Scuole italiane all'estero.

La formula del giuramento implica la promessa solenne di educare i nostri giovani connazionali all'estero al più puro senso di amore e di devozione alla Maestà del Re e alle istituzioni della Patria, e al rispetto più assoluto per il paese che ospita le nostre scuole; essa implica la promessa di educare i giovani non italiani, che frequentano i nostri istituti scolastici, all'ammirazione e al rispetto per il nostro Paese, che ha i maggiori titoli alla gratitudine di tutti i popoli civili; essa infine impegna i nostri insegnanti a far opera d'italianità e di concordia in seno alla colonia per il nostro maggiore prestigio all'estero.

Nessun dubbio che professori e maestri siano stati sempre consapevoli dell'importanza del loro ufficio e lo abbiano esercitato nella

maniera più conforme agli interessi della Patria. Ma è mancato finora un atto che valesse a consacrare solennemente la fede patriottica degli insegnanti e a garantirla in modo esplicito verso lo Stato, conferendo nel tempo stesso all'azione scolastica e educativa un austero, quasi religioso, carattere nazionale.

Questo atto è il giuramento professionale, che sarà pronunciato solennemente il giorno 4 novembre 1923 da tutti gli insegnanti che avranno riassunto o assumeranno servizio nelle Regie Scuole italiane all'estero per il prossimo anno scolastico 1923-24.

La cerimonia, che dovrà essere contenuta in una linea altrettanto sobria quanto austera, dovrà svolgersi presso i Regi Consolati con l'intervento, se le SS. LL. lo riterranno opportuno, delle maggiori notabilità della Colonia.

L'applicazione dell'art. 2 del Decreto, riguardante l'estensione dell'obbligo del giuramento agli insegnanti italiani delle scuole sussidiarie dal Regio Governo, è affidata al prudente arbitrio delle SS. LL.

Gradirò a suo tempo una breve relazione sul modo come la cerimonia si sarà compiuta.

MUSSOLINI

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867, sulle scuole italiane all'estero;

Considerato il carattere della funzione educativa e nazionale affidato agli insegnanti delle scuole italiane all'estero;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli insegnanti governativi delle scuole italiane all'estero, nell'atto di assumere servizio, dovranno pronunciare un solenne voto professionale secondo la formula seguente:

«Sul mio onore e nella piena consapevolezza dei miei doveri solennemente prometto;

di educare le scolaresche italiane che mi si affideranno ai più puri sensi di amore per il nostro paese e alla più profonda devozione al Re e alle istituzioni della patria;

di infondere nell'animo dei miei alunni la ferezza di appartenere a una delle più nobili nazioni e insieme, d'ispirare in essi il rispetto

più assoluto per le istituzioni politiche, le credenze religiose, le consuetudini morali e civili del paese che ospita le scuole italiane ;

di suscitare nei miei alunni non italiani quel senso di ammirazione e di rispetto per l'Italia cui essa ha diritto per le glorie e i tormenti della sua storia e per l'opera incessantemente spesa dal suo popolo a profitto dell'incivilimento umano ;

prometto infine di integrare l'opera mia di educatore con quella di cittadino, spiegando energica azione di propaganda dell'italianità e, soprattutto, di fattiva concordia perchè in seno alla colonia si costituisca un unico fascio di volontà tutte intese alla prosperità economica dell'Italia e al suo maggior prestigio politico nel mondo ».

Art. 2. — L'obbligo del voto è esteso agl'insegnanti italiani delle scuole sussidiate dal R. Governo, salvo casi speciali in cui i Regi agenti giudicheranno opportuna la deroga.

Art. 3. — Il voto sarà pronunciato dagl'insegnanti, nell'atto di assumere servizio o presso il Ministero degli affari esteri o presso i Regi Consolati.

Nella prima applicazione del presente decreto il voto sarà pronunciato da tutti gli insegnanti nei modi che saranno prescritti dal Ministro degli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Regio decreto 27 aprile 1923, n. 915, che sopprime il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (*Gazzetta Ufficiale*, 5 maggio 1923, n. 106).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno ed *interim* per gli affari esteri :

Udito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è soppresso.

Art. 2. — Il presidente del Consiglio dei ministri, di accordo col Ministro dell'industria e del commercio e col Ministro delle finanze provvederà per il riordinamento dei servizi e degli uffici dipendenti dal predetto Ministero, e per la devoluzione di essi ai Ministeri competenti.

Art. 3. — Fino alla definitiva devoluzione degli uffici e dei servizi, questi saranno retti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 933, che sopprime il Consiglio centrale delle scuole italiane all'estero (*Gazzetta Ufficiale*, 7 maggio 1923, n. 107).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867, sulle scuole italiane all'estero ;

Veduto il R. decreto - legge 7 dicembre 1919, n. 2480 ;

In virtù dei pieni poteri delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello della istruzione pubblica ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico :

Il Consiglio centrale delle scuole italiane all'estero è soppresso.

Le sue funzioni, di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, saranno temporaneamente esercitate dal Consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

Sarà udito egualmente in via temporanea il parere del Consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri per l'applicazione degli articoli 20, comma terzo, e 31, comma secondo, della legge sopracitata.

Le altre attribuzioni già affidate al Consiglio centrale saranno direttamente esercitate dal Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

GENTILE

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Decreto Ministeriale 14 maggio 1923, con cui è aperto un concorso per titoli e per esami a 5 posti di Ragioniere nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione (*Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 1923, n. 147).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il Testo Unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto-legge 18 novembre 1919, n. 2205 ;

Visto il R. Decreto 18 gennaio 1923, n. 169 ;

Sentito il Commissariato generale dell'emigrazione ;

DECRETA :

Art. 1. — E' aperto un concorso per titoli e per esame a 5 posti di Ragioniere nell'Amministrazione del Commissariato generale della emigrazione.

Art. 2. — Le domande per l'ammissione al concorso in carta da bollo da lire due, sottoscritte dagli aspiranti, con l'indicazione esatta della loro residenza, dovranno pervenire al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma entro il 30 giugno 1923 accompagnate dai documenti appresso indicati :

1) Atto di nascita legalizzato, da cui risulti che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto ;

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante l'ultima guerra, e di 10 anni per gli avventizi del Commissariato generale dell'emigrazione che alla data del presente decreto abbiano compiuto almeno un anno di servizio in mansioni inerenti alla carica cui aspirano. Nessun limite di età è stabilito : *a*) per i combattenti che da epoca non posteriore alla data del presente decreto prestano lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione o prestano l'opera loro nelle istituzioni private d'assistenza agli emigranti, riconosciute dal Commissariato ; *b*) per i combattenti che prestano lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione oltre il 30 giugno 1922 ; *c*) per gli avventizi che prestano servizio alle dipendenze del Commissariato da epoca anteriore al 24 maggio 1915 ;

2) Certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, e debitamente legalizzato ;

3) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dell'ultima residenza e debitamente legalizzato ;

4) Certificato generale del Casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto ;

5) Certificato medico, legalizzato dal sindaco e dal Prefetto, da cui risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira ;

6) Diploma di ragioniere conseguito in un Istituto tecnico governativo o pareggiato, ovvero licenza di un Istituto commerciale regio o pareggiato. Gli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione che alla data del presente decreto prestano servizio da almeno un anno in mansioni inerenti alla carriera di ragioneria o amministrativa saranno ammessi al concorso anche se sono muniti di licenza liceale o del diploma, diverso da quello di ragioniere, rilasciato da un Istituto tecnico governativo o pareggiato.

7) Tutti gli altri titoli e documenti che il concorrente ritenga utile di presentare ai fini del concorso.

I concorrenti che appartengono all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati sotto i numeri 2, 3, 4, 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno dopo il 30 giugno 1923.

Il possesso dei requisiti richiesti non vincola l'Amministrazione ad ammettere gli aspiranti al concorso. Il provvedimento con cui è negata l'ammissione è definitivo e insindacabile.

Art. 3. — Gli esami saranno dati a Roma presso il Commissariato generale dell'emigrazione nel giorno che sarà comunicato agli interessati, e consisteranno in una conversazione sulle seguenti discipline :

- a) Ragioneria e contabilità di Stato — Regolamento di contabilità per la gestione del Fondo per l'emigrazione ;
- b) Scienza delle Finanze ;
- c) Legislazione dell'emigrazione e ordinamento dei relativi servizi.

Alla conversazione verranno ammessi, nell'ordine risultante dalla graduatoria dei titoli, un numero di candidati non superiori al triplo dei posti messi a concorso.

Art. 4. — La Commissione giudicatrice del Concorso sarà costituita :

- a) un Consigliere della Corte dei conti — Presidente
- b) un Professore ordinario di Ragioneria di un Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali ;
- c) un Commissario dell'emigrazione ;
- d) il Capo Ragioniere del Commissariato generale dell'emigrazione.

Un funzionario del Commissariato generale dell'emigrazione avrà le funzioni di Segretario.

Art. 5. — A parità di merito verranno preferiti i candidati :

- a) Mutilati ed invalidi di guerra ;
- b) Decorati al valore ;
- c) Decorati della Croce di guerra ;
- d) Combattenti.

Art. 6. — Le nomine dei vincitori saranno fatte nel seguente ordine :

a) combattenti che prestano da data anteriore a quella del presente decreto o prestarono lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione oltre il 30 giugno 1922 o che prestano lodevolmente l'opera loro nelle Istituzioni private di assistenza agli emigranti, riconosciute dal Commissariato, dichiarati idonei a norma dell'art. 5 del R. Decreto 28 gennaio 1923, n. 169 ; nell'ordine risultante dall'esame dei titoli e dell'esito della conversazione ;

b) avventizi che prestano servizio alla dipendenza del Commissariato generale dell'emigrazione, nell'ordine risultante dall'esame dei titoli e dal risultato della conversazione.

c) candidati estranei alle precedenti categorie, nell'ordine risultante dall'esame dei titoli e dal risultato della conversazione.

Art. 7. — Le nomine dei vincitori non saranno definite se non in seguito a conferma dopo un anno di effettivo servizio, sentito il Commissariato generale.

Coloro che, essendo nominati, non assumessero senza giustificato motivo entro il termine che sarà ad essi assegnato, l'ufficio cui saranno destinati, sia nell'interno, sia all'estero, saranno dichiarati decaduti.

Art. 8. — Prima che la Commissione giudicatrice abbia convocato i candidati ammessi alla conversazione, il numero dei posti messi a concorso col presente Decreto potrà essere aumentato con provvedimento del Commissario generale, nei limiti dei posti vacanti nel ruolo della carriera di ragioneria nei gradi inferiori a quello di Capo Sezione.

Art. 9. — Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 maggio 1923

MUSSOLINI

Determinazione commissariale 13 giugno 1923, relativa ai noli massimi per il trasporto degli emigranti, a datare dal 15 giugno.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del Testo Unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. D. 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il Decreto Commissariale in data 5 aprile 1923, col quale furono stabiliti i noli massimi da adottarsi, per il trasporto degli emigranti, dal 1° maggio al 31 agosto 1923;

Viste le domande dei Vettori che giustificano la richiesta di un aumento ai noli attuali;

Sentito il parere conforme della Direzione generale della Marina Mercantile;

Riconosciuta la opportunità di variare i noli fissati per quadrimestre in corso;

DETERMINA :

Art. 1. — I noli massimi stabiliti, pel quadrimestre in corso, col Decreto Commissariale in data 5 aprile 1923, sono aumentati, con decorrenza dal 15 giugno corrente, di L. 150 (centocinquanta) a posto, qualunque sia la categoria del piroscafo e limitatamente alla linea degli Stati Uniti d'America.

Art. 2. — Restano invariati i noli stabiliti per tutte le altre linee, come restano ferme le altre condizioni e modalità stabilite col Decreto Commissariale del 5 aprile 1923.

Roma, 13 giugno 1923

DE MICHELIS

PERSONALE DEL COMMISSARIATO GENERALE

R. D. 7 gennaio 1923, con cui si dichiara di nessun effetto il R. D. 20 marzo 1921 per la parte riguardante la nomina del Dr. Pietro Pedrotta Consigliere aggiunto dell'emigrazione.

Assegnazione degli stipendi in applicazione del R. D. 7 gennaio 1923, n. 14 che estende al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni del R. Decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relativo alle tabelle ed alle norme di carriera per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Decreti Ministeriali 14 febbraio 1923 :

ROSSI Comm. Egisto, Consigliere superiore dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 18.500 a far tempo dal 1° aprile 1922.

MARCONI Comm. Alfredo, Capo Ragioniere, assegnato lo stipendio di lire 17.000 a far tempo dal 1° aprile 1922.

TASCO Cav. Uff. Vincenzo - **DELL'ORO** Cav. Uff. Giovanni - **GERBASI** Cav. Uff. Francesco - **PINTO** Comm. Carmine - **PELUSO** Cav. Cataldo, Consiglieri aggiunti dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 12.000 a decorrere da' 1° aprile, con l'assegno personale di lire 520 da aggiungersi allo stipendio dal 1° luglio detto anno.

GUIDA Cav. Ugo - **GENCO** Comm. Bernardo - **VAGNETTI** Cav. Leonida, Consiglieri aggiunti dell'emigrazione, assegnato a decorrere dal 1° aprile 1922 lo stipendio di lire 12.000 oltre l'assegno di lire 520.

VAIRO Gr. Uff. Giuseppe, Consigliere aggiunto dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 12.900 dal 1° aprile 1922 e di lire 13.800 dal 1° luglio detto anno.

RABBY Cav. Ezio - **CEPELLINI** Cav. Augusto - **GIORDANO** Cav. Giuseppe - **GRANDINETTI** Dr. Eugenio, Segretari, assegnato lo stipendio di lire 6000 oltre lire 2000 di assegno personale a decorrere dal 1° aprile 1922.

OLIVERI Dr. Umberto, Segretario, assegnato lo stipendio di lire 7.800, oltre lire 2.000 di assegno personale, a decorrere dal 1° aprile 1922.

ABBATE Dr. Giuseppe, Segretario, assegnato lo stipendio di lire 6.900, oltre lire 2.000 di assegno personale, a decorrere dal 1° aprile 1922.

CIOTTI Cav. Uff. Remigio, Capo sezione di Ragioneria, assegnato lo stipendio di lire 12.900 a decorrere dal 1° aprile 1922.

VISCHI Cav. Uff. Teresio, Capo Sezione di Ragioneria, assegnato lo stipendio di lire 12.900 a decorrere dal 1° aprile 1922, e di lire 13.800 a decorrere dal 1° luglio detto anno.

RISOLDI Cav. Uff. Giuseppe, Capo Sezione di Ragioneria, assegnato lo stipendio di lire 12.000 dal 1° aprile 1922 e di lire 12.900 dal 1° luglio detto anno.

MONTESI Cav. Giuseppe, Capo Sezione di Ragioneria, assegnato lo stipendio di lire 12.000 dal 1° aprile 1922 ed aggiunto l'assegno personale di lire 520 a decorrere dal 1° luglio detto anno.

MOSCHETTINI Armando - PAZZAGLIA Gino, Ragionieri, assegnato lo stipendio di lire 6.000, oltre l'assegno personale di lire 2.000 a decorrere dal 1° aprile 1922.

ALBERINI Cav. Uff. Leo, Archivista col titolo di Archivista Capo, assegnato lo stipendio di lire 11.500 a decorrere dal 1° aprile 1922.

MONTALBANO Cav. Uff. Giuseppe - GRAZIAPARIS Comm. Augusto, Archivisti, col titolo di Archivista Capo, assegnato lo stipendio di lire 10.100 a decorrere dal 1° aprile 1922.

COLLARI Cav. Arturo, Archivista, assegnato lo stipendio di lire 7.800 dal 1° aprile 1922.

FERRERO Cav. Antonio - REBECCA Cav. Domenico - DE ROSA Cav. Giuseppe, Archivisti, assegnato lo stipendio di lire 7000, oltre lire 205 di assegno personale, dal 1° aprile 1922; dal 1° luglio detto anno assegnato lo stipendio di lire 7.800.

PARMEGGIANI Cav. Tancredi, Archivista, assegnato lo stipendio di lire 7.800 dal 1° aprile 1922 e di lire 8.400 dal 1° luglio detto anno.

VITELLI Cav. Raffaele, Archivista, assegnato lo stipendio di lire 7000 oltre lire 205 di assegno personale a decorrere dal 1° aprile 1922.

FICARELLI Adamo, Archivista, assegnato lo stipendio di lire 7.000 dal 1° aprile 1922 e di lire 7.800 dal 1° luglio detto anno.

MENCHETTI Alessio, Commesso, assegnato lo stipendio di lire 6.400 a decorrere dal 1° aprile 1922.

PALAZZETTI Angelo, Commesso, assegnato lo stipendio di lire 6.000 a decorrere dal 1° aprile 1922.

VANNELLI Pietro, Usciere Capo, assegnato lo stipendio di lire 5000 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1923.

LAMPERTICO Dr. Gaetano - TOMMASINI Cav. Mario - MARCHIONI Dr. Pietro, Segretari, assegnato lo stipendio di lire

6.900, oltre l'assegno personale di lire 2.000, a decorrere dal 1° aprile 1922.

FAGO Cav. Dr. Cataldo Amedeo, Segretario, assegnato lo stipendio di lire 6.000, oltre l'assegno personale di lire 2.000 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Decreti Ministeriali 22 marzo 1923.

FRANZONI Cav. Cesare - FIORI Cav. Romeo, Primi Ragionieri, assegnato lo stipendio di lire 10.800 a decorrere dal 1° aprile 1922, oltre l'assegno personale di lire 20 a decorrere dalla detta data, e di lire 1.700 a decorrere dal 1° luglio detto anno.

POGGI Cav. Uff. Ferruccio, Primo Ragioniere, assegnato lo stipendio di lire 10.000 a decorrere dal 1° aprile 1922, oltre l'assegno personale di lire 820 dalla detta data e di lire 2000 dal 1° luglio 1922.

FERRINO Cav. Uff. Tito, Primo Ragioniere, assegnato lo stipendio di lire 10.000 dal 1° aprile 1922, oltre l'assegno personale di lire 800 a decorrere dalla stessa data e di lire 1.720 dal 1° luglio 1922.

GIRARDI Cav. Adolfo - SANCHEZ Giuseppe - LA SALANDRA Oscar - LONGARINI Cav. Alberto - CHEYNET Andrea - PATERNO' Carlo - FERRETTI Costantino - DE GREGORIO Eugenio, Applicati, assegnato lo stipendio di lire 4.800, oltre l'assegno personale di lire 1015 dal 1° aprile 1922.

SISI Cav. Domenico, Applicato, assegnato lo stipendio di lire 5.300, oltre l'assegno personale di lire 573,34 dal 1° aprile 1922, e dal 1° luglio 1922 assegnato lo stipendio di lire 5.800, oltre l'assegno personale di lire 73,34.

IMBUCCI Cav. Giuseppe - CORSI Cav. Fernando - COCUCIONI Arnaldo - VOLPI Galliano - COLOCERO Giovanni, assegnato lo stipendio di lire 4.800 dal 1° aprile 1922.

ALTAVILLA Alfredo, Applicato, assegnato lo stipendio di lire 5.300 dal 1° aprile 1922.

Decreti Ministeriali 4 aprile 1923.

BENACCHIO Cav. Uff. Alfredo, Consigliere aggiunto dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 12.000 a far tempo dal 1° aprile 1922 e dal 1° luglio 1922 aggiunto allo stipendio l'assegno personale di lire 520.

CITO Filomarino Cav. Michele - POGGI Cav. Uff. Cesare, Consiglieri aggiunti dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 12.900 a decorrere dal 1° aprile 1922.

DE MARIA Leonida, Applicato, assegnato lo stipendio di lire 4.800, oltre l'assegno personale di lire 1015 a decorrere dal 1° aprile 1922.

SOLIERI Giorgio - FIERRO Domenico - CARUZZI Ciro, Applicati, assegnato lo stipendio di lire 5.300 a decorrere dal 1° aprile 1922.

GIOIA Pietro - GRIMALDI Benedetto, Applicati, assegnato lo stipendio di lire 4.800 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Decreto Ministeriale 18 aprile 1923.

AMICI Giovanni - RICCARDI Giovanni - CAVALLI Attilio - BERNINI Vladimiro - GIORGI Remo - BUSOLINO Antonio - SOLDINI Pio - MURARO Girolamo - FERRANTE Guglielmo, Uscieri in prova, assegnato lo stipendio di lire 4.000, oltre l'assegno personale di lire 200 a decorrere dal 1° aprile 1922.

BARONI Vittorio, Usciere in prova, assegnato lo stipendio di lire 4.300 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1923.

EMIDI Antonio - FASOLI Francesco, Uscieri capi, assegnato lo stipendio di lire 5.000 a decorrere dal 1° aprile 1922.

POLLASTRI Gaetano, Usciere capo, assegnato lo stipendio di lire 5.600 dal 1° aprile 1922.

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 29 marzo 1923, n. 25

*Alle RR. Questure, Prefetture,
Sottoprefetture, Ispettorati e Se-
gretariati.*

Prego voler informare quei reduci di guerra i quali richiedessero passaporto per recarsi in Brasile, che la situazione di quel mercato, *specialmente nei riguardi del lavoro intellettuale ed affine*, è sempre in grave crisi, e che non è possibile trovare lavoro sino a tanto che perdureranno le attuali condizioni.

Le RR. Autorità in Brasile hanno già segnalato a più riprese che molti dei reduci di guerra colà recatisi ultimamente hanno dovuto essere assistiti dalla carità pubblica, causa le gravi difficoltà di potersi occupare, ed è quindi il caso di non favorire una tale emigrazione.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 30 marzo 1923, n. 26

*Ai RR. Ispettori nel Regno ai
RR. Uffici di confine.*

Confermo colla presente circolare che gli atti di chiamata per coloro che si recano in Brasile - Stato di San Paolo - non possono essere considerati validi se non sono vistati dal *R. Console Generale in S. Paolo.*

Il Commissario Generale.
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 3 aprile 1923, n. 27

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e
Questori del Regno.*

e per conoscenza :

*Al Ministero Interni, Direzione
Generale di P. S.*

*Ai RR. Ispettori dell'emigrazione
ed ai RR. Uffici dell'emigra-
zione nei confini di terra, ...*

È pervenuta notizia a questo Commissariato generale di una attività clandestina che intenderebbero svolgere nel Regno alcune agenzie di viaggi straniere con l'intento di accaparrare emigranti per Canada ed avviarli a prendere imbarco in porti esteri del Nord.

Mentre si conferma l'obbligo di non rilasciare passaporti per imbarchi in porto estero senza la preventiva autorizzazione di questo Commissariato generale, si fa invito alle SS. LL. perchè vogliano vigilare a che sia repressa energicamente la propaganda che le agenzie predette indubbiamente inizieranno per mezzo di una vasta rete di agenti che affermano di avere già nel Regno. Sarà pertanto necessario che agli Uffici circondariali, direttamente incaricati del rilascio dei passaporti, sia fatto obbligo di fermare, in modo speciale, la loro attenzione sulle richieste di passaporti fatte per la destinazione del Canada e della Svizzera, a fine di colpire, dopo opportune indagini, gli arruolatori clandestini a servizio delle agenzie predette.

Si gradirà un cenno di assicurazione in merito.

Il Commissario Generale.

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 15 aprile 1923, n. 35

*Ai RR. Consolati in
Svizzera - Belgio - Francia;*

*Ai RR. Uffici dell'emigrazione in
Berna - Parigi.*

Mi pregio di partecipare alle SS. LL. che, con recente Reale Decreto, è stato disposto perchè i contratti individuali a scopo di lavoro e gli altri equipollenti non siano soggetti al diritto di lire dieci oro, previsto dall'art. 73 della Tariffa Consolare. Essi dovranno essere rilasciati, vistati o legalizzati gratuitamente.

Questa disposizione avrà vigore a partire dal giorno 1° maggio 1923.

Naturalmente gli atti predetti sono sempre sottoposti alla tassa stabilita dall'art. 35 del Testo Unico della legge sull'emigrazione, e da riscuotersi alla pari in moneta locale.

Spedisco perciò a codesto Consolato il numero di marche che risulta dall'annessa distinta e delle quali gradirò che mi si accusi ricevimento nel modulo qui allegato.

Quanto alla contabilità, essa dovrà essere tenuta in apposito registro (Entrata e Uscita delle marche) e un estratto, steso su apposito modulo a stampa (Riepilogo), dovrà essermi trimestralmente trasmesso, insieme colle somme riscosse.

I registri sopra indicati sono stati spediti con i moduli dei riepiloghi in pacco a parte, contemporaneamente al presente dispaccio.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 23 aprile 1923, n. 34

*Ai Sigg. Prefetti Sottoprefetti e
Questori del Regno.*

*Ai RR. Ispettori dell'emigrazione
nei Porti d'imbarco*

*Ai RR. Uffici dell'emigrazione
e per conoscenza :*

*Agli Istituti di assistenza per gli
emigranti*

Per opportuna norma e per i provvedimenti di competenza, si comunica che con R.D. in data 18 marzo u. s., l'art. 8 del vigente T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito viene modificato nel senso che i giovani iscritti sulle liste di leva che si recano all'estero a *scopo di lavoro*, possono emigrare fino all'apertura della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al Sindaco del Comune di residenza, l'atto di sottomissione per l'arruolamento. I Sindaci hanno l'obbligo di trasmettere l'atto di sottomissione al competente Consiglio di leva.

Per gli iscritti sulle liste di leva che si recano all'estero per altri scopi, la concessione del passaporto sarà subordinata a norme più restrittive, che saranno determinate dal regolamento.

È libera poi l'emigrazione dei militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o che siano vincolati ad una ferma ridotta ; ma l'autorità che soprintende all'espatrio degli emigranti deve notificare al competente Comando del distretto militare, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalità ed il luogo dove è diretto.

Le norme predette saranno anche applicate per la concessione del passaporto agli iscritti della leva di mare ed ai militari del Corpo Reali Equipaggi.

La notificazione di cui sopra sarà però fatta alla competente Capitaneria di Porfo.

Il Commissariato Generale

DE MICHELIS

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 22 aprile 1923, n. 40

Agli Istituti di assistenza per gli emigranti nel Regno

Avverto che la Presidenza del Tribunale arbitrale misto italo-germanico ha comunicato che gli interessati, i quali non abbiano presentato le loro istanze giudiziali nel termine fissato del 24 gennaio 1923 (secondo il Regolamento di procedura pubblicato il 23 gennaio 1922), potranno trasmettere alla Segreteria del detto Tribunale le istanze medesime entro il 31 luglio 1923, esponendo i motivi del ritardo, che saranno vagliati con criteri di larga equità.

Allo scopo di facilitare l'amichevole composizione delle controversie, si è stabilito:

1. Qualora l'istanza contenga richiesta di sospensione del procedimento per trattative di accordo con la parte avversa, essa potrà essere trasmessa in unico esemplare e non occorrerà far luogo alla regolarizzazione degli atti se, entro tre mesi (o nel termine maggiore eventualmente consentito), le parti faranno pervenire un progetto di transazione debitamente sottoscritto.

Qualora la transazione non abbia luogo, l'attore dovrà, entro due mesi dalla scadenza del detto termine, trasmettere la sua istanza completata regolarmente.

2. Coloro che abbiano già presentato istanze giudiziali, per le quali siano già stati invitati a procedere alla regolarizzazione degli atti, potranno, entro due mesi della data del 15 marzo 1923, chiedere la sospensione del procedimento, rimanendo dispensati dalla regolarizzazione degli atti se entro il termine indicato al n. 1 faranno pervenire il progetto di transazione. In caso diverso, dovranno procedere alla regolarizzazione nel termine stabilito.

3. Se l'invito a regolarizzare le istanze già presentate non sia stato ancora spedito, si assegnerà, nella lettera relativa, un termine entro il quale potrà essere trasmessa la domanda di sospensione del procedimento, la quale produrrà l'effetto di esentare dalla regolarizzazione se la transazione abbia corso o, in caso diverso, di rinviarla nei modi sopra indicati.

4. In tutti i casi suesposti, gli Agenti dei Governi, purché d'accordo, potranno, in luogo delle parti, chiedere la sospensione del procedimento con gli effetti suaccennati.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 15 maggio 1923, n. 44

*Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture
e Questure del Regno.*

Consta a questo Commissariato generale che alcuni uffici circondariali si rifiutano di rilasciare il passaporto per l'Australia ad emigranti muniti di un atto di chiamata vistato da uno dei RR. Agenti consolari in Australia, richiedendo il visto del R. Console Generale di Melbourne, mentre altri uffici circondariali, in contrasto con le disposizioni emanate da questo Commissariato generale, continuano a rilasciare passaporti per la stessa destinazione senza richiedere il prescritto atto di chiamata.

Gli uni e gli altri, in diverso senso, agiscono erroneamente, I primi perchè rifiutano di riconoscere un documento valido, perchè regolarmente vistato da una Regia autorità consolare che ha sede in Australia; i secondi perchè continuano a dare la possibilità di espatriare a gente che, sfornita come è di lavoro e di mezzi, va allo sbaraglio e, giunta in Australia, comincia a chiedere sussidi ai RR. Consolati ed a sollecitare il rimpatrio a spese dello Stato, ciò quando non fa di peggio limosinando, con petulanza, aiuti dalle Autorità locali e dai privati con gravissimo pregiudizio della nostra emigrazione che viene dipinta dalla stampa interessata, come composta di *fannulloni* ed *accattoni*, e peggio.

Mentre si fa pertanto presente che gli atti di chiamata vistati da un R. Agente Consolare in Australia, debbono essere considerati documenti validi per il rilascio del passaporto, si diffidano gli Uffici che ancora, di proprio arbitrio, continuano a rilasciare passaporti per l'Australia senza richiedere il prescritto atto di chiamata, ad astenersi da tale pratica irregolare, avvertendo che a carico di quei funzionari che si rendessero ulteriormente responsabili della irregolarità di cui si tratta, saranno proposti severi provvedimenti disciplinari.

Si prega di accusare ricevuta e di dare assicurazione.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 16 maggio 1923, n. 45

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori
del Regno.*

Questo Commissariato generale ha dovuto constatare che molti uffici circondariali aggiornano per l'Argentina, principalmente, o per altri Stati, passaporti da emigranti, a suo tempo rilasciati per gli Stati Uniti, a gente che li ha fatti munire del visto consolare americano ma che, per diverse ragioni, non potè partire in tempo utile ed ora dovrebbe uniformarsi alle disposizioni che regolano l'imbarco dei passeggeri in quota diretti agli Stati Uniti.

Si tratta, il più delle volte, di emigranti i quali mal consigliati si recano durante il periodo della quota chiusa, in Argentina, nel Messico a Cuba, ed altrove, col solo scopo di trasferirsi, di là, negli Stati Uniti, illusa dai soliti affaristi, di potere ciò fare senza difficoltà.

In effetti invece questi disgraziati giunti in Argentina, o nel nuovo paese di destinazione, diventano preda di altri loschi speculatori che sotto vari pretesti li depauperano dei loro risparmi senza, come è ovvio, fare ottenere loro il fine desiderato..

Ad evitare siffatti inconvenienti si dispone che d'ora innanzi non sia consetito il cambio di destinazione *sui passaporti già rilasciati agli emigranti per gli Stati Uniti.*

Nel caso che la variazione venisse richiesta, le Autorità dovranno invece sequestrare il passaporto rilasciato per gli Stati Uniti e sostituirlo con altro passaporto per la destinazione indicata. Ciò, bene inteso, se l'emigrante si trova nelle condizioni prescritte per ottenere il passaporto per la nuova destinazione.

Si prega di accusare ricevuta e dare assicurazione.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato Generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 25 maggio 1923, n. 48

*Alle Regie Prefetture, Sottoprefetture
Questure del Regno*

e per conoscenza:

*Ai RR. Ispettori nei porti d'imbarco,
Agli Istituti di Assistenza agli emigranti.*

Nonostante le ripetute istruzioni impartite in proposito, continua a verificarsi che le Regie Questure rilascino *passaporti per il Brasile* alle persone munite di *viaggio prepagato*, anche quando esse, per tassative disposizioni in atto vigenti, dettate nell'interesse degli emigranti, non potrebbero ottenerlo. Infatti, è noto che il passaporto, in questi casi, deve solo rilasciarsi quando i richiedenti risultino in possesso di un regolare atto di chiamata delle Autorità consolari competenti (per lo Stato di S. Paolo il Console generale in San Paolo — L'Ispettore dell'emigrazione).

Questo Commissariato non si nasconde le difficoltà che in alcuni casi possono sorgere per determinare se la persona che sollecita il rilascio del passaggio viaggi a proprie spese o sia oggetto di arruolamento, o di chiamata con *viaggio prepagato*.

Tuttavia con opportuni interrogatori o a mezzo di accurate indagini presso l'Autorità Comunale che rilascia il nulla osta, dovrebbe esser possibile ridurre di molto i casi dubbi.

Nei casi dubbi valga poi, come massima, il rifiuto del passaporto; salvo all'interessato di dimostrare con sufficienti motivi che egli viaggia effettivamente a proprie spese.

Richiamo sulla presente circolare l'attenzione dei signori Prefetti, Sottoprefetti e Questori per le opportune istruzioni da impartirsi ai funzionari delegati al rilascio del passaporto e resto in attesa di ricevere cortese assicurazione in proposito.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 28 maggio 1923, n. 51

*Ai Sigg. Prefeti, Sottoprefetti e Questori
del Regno.*

e per notizia :

*Agli Uffici dipendenti dal Commissariato
generale dell'emigrazione del
Regno.*

*Agli Istituti di Assistenza agli emi-
granti del Regno.*

Secondo le ultime disposizioni del Governo Canadese, possono essere ammessi in quel Dominio i soli italiani compresi nelle seguenti categorie :

1^o. — Agricoltori, che dimostrino alle Autorità d'immigrazione canadesi di recarsi colà per dedicarsi effettivamente all'agricoltura e di averne i mezzi sufficienti.

2^o. — I salariati agricoltori e le donne di servizio che provino di immigrare nel Canada per esercitarvi realmente il loro mestiere, di avere impiego assicurato ed i mezzi sufficienti per mantenersi fino alla destinazione finale.

3^o. — Moglie, o figlio minore di anni 18, di persona già residente nel Canada ed in grado di provvedere al sostentamento dei congiunti.

Tutti gli individui sopra indicati debbono naturalmente avere i requisiti richiesti dalla legge comune d'immigrazione, requisiti che possono brevemente riassumersi come segue : a) buona costituzione fisica ; b) ottima moralità ; c) sapere leggere l'italiano ; d) avere il viaggio pagato sino al luogo dove sono diretti.

Ogni persona che si rechi nel Dominio in parola deve inoltre essere munita di regolare passaporto, rilasciato entro l'anno e vistato da una Autorità diplomatica o consolare della Gran Bretagna nel Regno.

Prego le SS. LL. di non far luogo a concessioni di passaporti pel Canada, se i richiedenti non dimostrino di trovarsi nelle condizioni sopra ricordate, esibendo documenti *validi ed attendibili* che portino il visto del R. Console Italiano competente per territorio.

*Il Commissario Generale
DE MICHELIS.*